



COMUNE DI VOLTERRA
(PROVINCIA DI PISA)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO**

* * * * *

INDICE

INDICE.....	2
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 – Oggetto del regolamento.	3
Art. 2 – Definizione di suolo pubblico.	3
Art. 3 - Concessione di occupazione.	3
Art. 4 - Rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione.	3
Art. 5 - Durata dell’occupazione.	4
Art. 6 – Decadenza della concessione.	4
Art. 7- Revoca della concessione o dell’ autorizzazione.	4
Art. 8- Modalità rilascio concessione.	4
Art. 9– Passi carrabili.	4
TITOLO II - CANONE DI CONCESSIONE.....	5
Art. 10 - Istituzione del canone.....	5
Art. 11 - Criteri di imposizione.....	5
Art. 12 - Versamento del canone.	5
Art. 13 - Riduzioni.	6
Art. 14 - Esenzioni.	6
Art. 15 - Sanzioni.....	8
Art. 16 - Tariffe delle occupazioni permanenti.	8
Art. 17 - Tariffe delle occupazioni temporanee.....	8
Art. 18 - Disposizioni Transitorie	9
Art. 19 - Vigenza del regolamento.	9

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del Canone per l'occupazione del suolo pubblico nel Comune di Volterra, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art.63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.

Art. 2 – Definizione di suolo pubblico.

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, il suolo privato gravato di servitù di passaggio, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Art. 3 - Concessione di occupazione.

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato.

2. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, in contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 4 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.

1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione.

2. Costituisce pregiudiziale, causa ostantiva al rilascio della concessione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione. In caso di denegato rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 5 - Durata dell'occupazione.

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 6 – Decadenza della concessione.

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a. Il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali altri diritti o tasse dovuti.
 - b. L'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione previsto all'art. 4.
2. In caso di concessioni temporanee per effettuazione del mercato o della fiera su posteggio assegnato tramite spunta, il pagamento del relativo canone di occupazione suolo pubblico deve essere effettuato entro 7 giorni dall'avvenuta occupazione; l'operatore che non provveda al pagamento nei termini indicati non potrà essere ammesso alla spunta fin quando non avrà proceduto alla regolarizzazione della propria posizione debitoria.
3. Salvo quanto riportato nel presente articolo per le concessioni di posteggio riferite ad attività di commercio su aree pubbliche, i casi di decadenza dell'atto concessorio sono quelli inoltre previsti nelle vigenti norme di legge e regolamentari.

Art. 7- Revoca della concessione o dell'autorizzazione.

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione del canone pagato in anticipo, in misura proporzionale al periodo di revoca.

Art. 8- Modalità rilascio concessione.

1. Per quanto riguarda modalità e termini per la richiesta della concessione all'occupazione di suolo pubblico e per il successivo rilascio, si rimanda alle disposizioni del Tit. 3° del Regolamento di Polizia Locale disciplinante la materia.

Art. 9– Passi carrabili.

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.LGS. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 34 del D.P.R.16.09.1996, n. 610).
2. Il canone di occupazione per tutti i tipi di passi ed accessi carrabili va riferito alla libera disponibilità dell'area antistante a favore del proprietario frontista. L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata, vietandone comunque la sosta con veicoli o cose mobili – in forza della concessione per l'uso del passo e/o accesso carrabile – al titolare degli stessi che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area antistante.
3. Il cittadino che intenda rinunciare alla concessione di passo carrabile deve restituire al Comune l'originale della concessione stessa ed il relativo cartello; le spese di messa in pristino dell'assetto stradale, ove necessarie, sono a suo carico.

TITOLO II - CANONE DI CONCESSIONE

Art. 10 - Istituzione del canone.

1. Il Comune di Volterra, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h, della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dall'1.1.2002 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285.

Art. 11 - Criteri di imposizione.

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in base a tariffe giornaliere.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n.3 categorie cui vanno riferite le singole strade. L'elenco della predetta classificazione è riportato in allegato quale parte integrante del presente regolamento.
4. Il canone è commisurato all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
5. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno dieci centimetri (10 cm.) dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.

Art. 12 - Versamento del canone.

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente da ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno – ovvero in quattro rate trimestrali di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 31 gennaio – 30 aprile – 31 luglio e 31 ottobre), qualora il canone ecceda 1.000,00 (mille/00) euro. Per le occupazioni permanenti relative al commercio su aree pubbliche e per importi superiori ad euro 200,00 il versamento del canone dovuto può essere effettuato in 2 rate di uguale importo rispettivamente il 31 Gennaio ed il 31 Luglio dell'anno di riferimento.
2. Il canone per le occupazioni temporanee va versato al momento del rilascio della concessione e comunque prima dell'inizio delle occupazioni medesime. Qualora il canone ecceda 1.000,00 (mille/00) euro il pagamento può essere effettuato in quattro rate delle quali la prima al momento del ritiro della concessione e le altre entro i successivi 30, 60 e 90 giorni.
3. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio, al tasso tempo per tempo vigente, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

4. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reiscrizione del debito nella successiva annualità.

5. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione. In questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.

6. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

7. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato a 0,50 euro.

Art. 13 - Riduzioni.

1. Il canone viene ridotto del 50% della tariffa base in caso di occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;

2. Il canone viene ridotto del 25% della tariffa base in caso di occupazioni relative al commercio su aree pubbliche, ai pubblici esercizi, ai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche svolto nel mercato di Saline di Volterra tale riduzione viene elevata al 35%.

3. Il canone viene ridotto del 10% per occupazioni di durata inferiore alle 12 ore giornaliere

4. Il canone viene ridotto del 75% della tariffa base in caso di:

- a) occupazioni promosse con il patrocinio di enti locali, purché riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo e politico;
- b) occupazioni realizzate per attrazioni e spettacoli viaggianti;
- c) occupazioni di superfici superiori ai 1000 mq.
- d) Occupazioni relative al commercio su aree pubbliche che si protraggono per due o più giorni consecutivi limitatamente ai giorni successivi al primo.

5. In caso di occupazioni temporanee di durata superiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa – ridotta di un ulteriore 50% - viene riscossa mediante convenzione, con cui all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione il concessionario è tenuto a sottoscrivere un documento-quietanza a fronte del pagamento anticipato della somma dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il suddetto pagamento, non consente la restituzione del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al concessionario, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

6. Le riduzioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro.

Art. 14 - Esenzioni.

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative religiose, assistenziali, celebrative, ricreative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o somministrazione;
- b) commercio itinerante su aree pubbliche dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Municipale;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
- d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
- e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- f) *abolito*;
- g) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
- h) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere, (accessi, etc.);
- i) griglie, lucernai e vetrocementi non determinanti effettive occupazioni;
- j) occupazioni effettuate con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile;
- k) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
- l) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- m) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- n) occupazioni per le quali viene automaticamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati, impianti pubblicitari, etc.);
- o) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico;
- p) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario è inferiore a 4 (quattro) euro;
- q) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. C), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R.22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- r) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- s) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (di linea in concessione e/o taxi);
- t) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- u) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- v) occupazioni di aree cimiteriali;
- w) le parti di tende delle coperture dei mercati sporgenti dai banchi cui sono poste;

- x) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati.
- y) a decorrere dall'anno 2019, le occupazioni realizzate per ristrutturazione, restauro, recupero di facciate o tetti, opere di manutenzione straordinaria, anche in ordine al sistema fognario e alla regimazione delle acque, se relative ad immobili destinati ad abitazione principale dei nuovi residenti dall'anno 2019, di età inferiore a quarantacinque anni, per la sola quota ad essi riferibile.

Art. 15 - Sanzioni.

1. Il mancato rispetto dei termini di pagamento è punito con la sanzione del 5% sull'importo del canone se il ritardo non è superiore a 10 giorni dalla data di scadenza e del 30% se il ritardo è superiore a 10 giorni dalla data di scadenza.
2. Per le occupazioni abusive si applica la sanzione amministrativa nella misura del 100% del canone risultante, in aggiunta alle sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 285/1992.
3. In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà iscritto a ruolo coattivo, previa intimazione scritta al versamento, ai sensi della vigente normativa in materia e previa formale messa in mora del debitore.

Art. 16 - Tariffe delle occupazioni permanenti.

1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni mq. e per anno.
Categoria prima: Euro **32,00**
Categoria seconda: Euro **27,00**
Categoria terza: Euro **21,00**
2. Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico. Per ogni mq. calcolato sulla superficie piana della tenda e per anno.
Categoria prima: Euro **17,00**
Categoria seconda: Euro **14,00**
Categoria terza: Euro 10,00
3. Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli a raso. Per mq. ragguagliati alla larghezza per una profondità virtuale di 1 ml.
Categoria prima: Euro **17,00**
Categoria seconda: Euro **14,00**
Categoria terza: Euro 10,00
4. Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo, soprassuolo, con condutture, cavi ed impianti in genere, realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, per qualunque categoria di strade, aree e spazi pubblici: 0,77 euro per ciascuna utenza presente al 31 dicembre dell'anno precedente. E' stabilito comunque il canone minimo complessivo di 500,00 euro per ciascuna azienda erogatrice o esercente attività strumentale, qualora il prodotto della tariffa unitaria di cui sopra per il numero delle utenze risulti inferiore a tale importo.

Art. 17 - Tariffe delle occupazioni temporanee.

1. Occupazioni temporanee di suolo e soprassuolo pubblico. Tariffa giornaliera per mq.
Categoria prima: Euro **1,08**

Categoria seconda: Euro **0,87**

Categoria terza: Euro **0,52**

2. Occupazioni con tende aggettanti direttamente sul suolo pubblico (per la parte eventualmente eccedente il suolo per cui sia già autorizzata l'occupazione)

Categoria prima: Euro **0,55**

Categoria seconda: Euro **0,42**

Categoria terza: Euro **0,34**

3. Il canone minimo da corrispondere per le occupazioni relative al commercio ed agli esercizi su aree pubbliche è comunque rapportato al periodo minimo di occupazione di 150 giorni.

Art. 18 – Disposizioni Transitorie.

1. Per il solo anno 2016 sono esonerati dal pagamento del canone le occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizia finalizzata al restauro di facciate di edifici ubicati all'interno della cinta muraria medievale, previa attestazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e Privata.

Art. 19 - Vigenza del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.